

REPERTORIO N. 28434

RACCOLTA N. 15288

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno undici del mese di giugno

11 GIUGNO 2013

in Canosa di Puglia alla Via Savino Di Bari n.27, ove richiesto, alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Davanti a me dottor Paolo PORZIOTTA, Notaio in Andria, con studio al Viale Venezia Giulia n.117, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani,

SONO COMPARSI

- DALOISO GAETANO, nato a Canosa di Puglia il 20 dicembre 1969 e residente in Margherita di Savoia alla Via Ballarino n.15 (C.F.: DLS GTN 69T20 B619M), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di socio - fondatore nonché Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "CECILIA ONLUS", con sede legale in Margherita di Savoia alla Via Africa Orientale n.4 presso lo studio legale dell'Avv. Ruggiero Piccolo, avente capitale sociale di Euro 1.200,00 (Euro milleduecento virgola zero zero), codice fiscale: 90091450727;
- PELLEGRINO LUANA, nata a Canosa di Puglia il 25 settembre 1984 ed ivi residente al Corso Garibaldi n.29 - (C.F.: PLL LNU 84P65 B619W);
- PASTORE GIULIA, nata a Foggia il 16 agosto 1984 e residente in Margherita di Savoia al Viale Fosse Ardeatine n.1 (C.F.: PST GLI 84M56 D643N);
- RONZULLI RUGGERO, nato a San Marco in Lamis (FG) il 25 giugno 1990 a residente in Margherita di Savoia al Viale Fosse Ardeatine n.6 (C.F.: RNZ RGR 90H25 H985N);
- CARNICELLA ALDO, nato ad Andria il 2 febbraio 1975 ed ivi residente alla Via Giuseppe Garibaldi n.108 (C.F.: CRN LDA 75B02 A285J);
- PICCOLO RUGGERO, nato a Margherita di Savoia il 17 marzo 1968 ed ivi residente alla Via Vittorio Veneto n.143/A, (C.F.: PCC RGR 68C17 E946T).

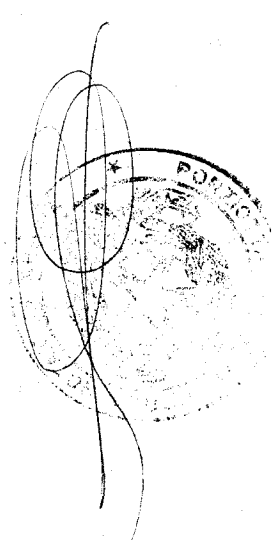
I signori DALOISO GAETANO, PELLEGRINO LUANA, PASTORE GIULIA, RONZULLI RUGGERO, CARNICELLA ALDO e PICCOLO RUGGERO, dichiarano di intervenire nel presente atto nella qualità di soci - fondatori della Associazione "CECILIA ONLUS".

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale Io Notaio sono certo, mi dichiarano che sono qui presenti i soci - fondatori e il Consiglio Direttivo della Associazione "CECILIA ONLUS" per riunirsi in assemblea straordinaria al fine di discutere e deliberare sui seguenti argomenti, concordati dai soci - fondatori nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica degli articoli 1, 2, 4, 16, 26 e 30 dello Statuto Sociale;

12 GIU 2013
4111 SERIA ST



Aderendo alla richiesta, Io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto Sociale, il signor DALOISO GAETANO, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale,

constatato che:

l'associazione è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo ai sensi dello statuto vigente:

- è presente l'intera compagine sociale nelle persone dei costituiti;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nella persona dei costituiti;
- che pertanto detta assemblea è idonea a deliberare;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare;

D I C H I A R A

validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dello Statuto, ed apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente DALOISO GAETANO comunica all'assemblea che in data 25 gennaio 2013, con protocollo numero 2013/2919, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia ha evidenziato che, l'Associazione "CECILIA ONLUS", costituita ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 460/97, avendo chiesto l'iscrizione nel settore di attività prevalente "1 - Assistenza sociale e socio-sanitaria", risultava carente dei seguenti requisiti:

- 1) requisito di cui all'art.10, comma 1, lett. f) del D.Lgs.460/97, ovvero l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; invero, pur essendo presente il requisito all'art.30 dello statuto, è previsto che il patrimonio residuo sia destinato ad altre associazioni di volontariato e non già ad altre onlus;
- 2) requisito di cui all'art.10, comma 1, lett.I) del D.Lgs.460/97, ovvero l'uso, nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo onlus.

L'art.26 dello statuto prevede che possano essere svolte attività commerciali e produttive marginali in assenza della previsione del limite del rapporto tra le spese dell'organizzazione e proventi di tale attività e quello del non superamento delle spese di detta attività rispetto a quelle afferenti le attività istituzionali, come stabilisce il comma 5 dell'art.10 D.Lgs. 460/97.

Inoltre si rappresenta che non è consentito l'esercizio del diritto di voto a mezzo delega, come stabilito dall'art.16 dello statuto, non trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale.

Si rende, pertanto, opportuno e necessario, essendo l'Associazione "CECILIA ONLUS" carente dei predetti requisiti e dunque non essendo stata iscritta nell'anagrafe delle onlus, modificare gli artt. 1, 2, 4, 16, 26 e 30 dello statuto sociale attualmente in vigore.

Lo stesso Presidente del Consiglio Direttivo dà, quindi, lettura degli articoli così come modificati dello statuto sociale ed invita l'assemblea alla approvazione degli stessi:

"Art. 1 - E' costituita con Sede in MARGHERITA DI SAVOIA, l'Associazione di Volontariato denominata "CECILIA ONLUS" in conformità al dettato della Legge 266/91 e della legge regionale Puglia nr.11/1994, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS di diritto (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. Come previsto dall'art. 10 comma 1 lett. I) del decreto legislativo 460/97, l'associazione, una volta conseguita l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, utilizzerà l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".";

"Art. 2 - L'Associazione "CECILIA ONLUS", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.";

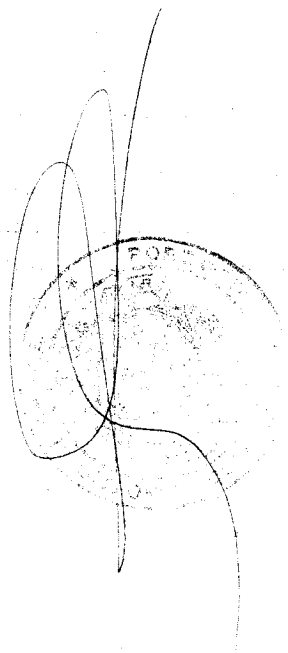
"Art. 4 - L'associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- formazione;
- istruzione;
- beneficenza;
- promozione della cultura ed arte;
- tutela dei diritti civili;

curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, ed effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

L'Associazione persegue l'interesse generale della comunità alla promozione della persona umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la promozione, cooperazione e organizzazione di servizi socio sanitari e sociali in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di:

- a) Assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia;
- b) Sostegno alle genitorialità;



- c) Ragazzi o minori con difficoltà familiari, con problemi socio-culturali o facenti parte di categorie svantaggiate;
- d) Tutela del minore;
- e) Attività di mediazione familiare;
- f) Assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti;
- g) Sostegno, assistenza e tutela alle donne vittime di stalking;
- h) Sostegno, assistenza e tutela alle vittime di violenza domestica;
- i) Sostegno, assistenza e tutela ai soggetti con disturbi alimentari;
- j) Persone anziane;
- k) Ragazze madri;
- l) Sostegno, assistenza e consulenza all'affido;
- m) Incontri in luoghi neutri e protetti di relazione;
- n) Assistenza educativa domiciliare ai minori;
- o) Educazione all'intercultura;
- p) Gruppi di auto aiuto.

L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la realizzazione, progettazione, collaborazione e organizzazione di attività socio-sanitarie e socio-culturali attraverso una rilevante e qualificata professionalità specialistica di équipe.

In relazione a ciò l'Associazione può promuovere in proprio o collaborare stabilmente o temporaneamente con terzi:

- attività di formazione, consulenza e ricerca;
- attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione alla popolazione, al fine di renderla consapevole e disponibile ai problemi sociali e quelli verso cui si rivolge l'associazione;
- attività ricreative, culturali e di animazione per le persone assistite;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate ed affermazione dei loro diritti;
- servizi di prevenzione, cura e riabilitazione della persona;
- attività relazionali socio-educative;
- attività di formazione e sostegno socio-psico-pedagogico in merito ad "Affidamento e adozione Familiare" di minori;
- attività di organizzazione e promozione di iniziative a fini sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale ed umana di individui, emarginati a rischio o che abbiano subito violenze (ragazze madri, minori con difficoltà, vittime di violenza domestica, stalking, violenza in genere);
- attività di sostegno socio-psicologico e legale per le famiglie e genitorialità in genere, e per le coppie e famiglie in fase di separazione o divorzio, affinché non si abbiano ripercussioni negative sulla vita dei figli, in particolare minori;

- attività di sostegno socio-psicologico e legale attraverso la mediazione familiare;
- attività di sostegno socio-psicologico e legale verso le vittime di Stalking, violenza domestica, violenza sui minori ed in genere;
- attività di sostegno socio-psicologico e sanitario verso soggetti affetti da disturbi alimentari;
- segretariato sociale;
- organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze per la prevenzione inerente alle attività a cui si rivolge l'Associazione e la loro promozione;
- raccolte fondi, attraverso campagne di vario genere, per il raggiungimento dello scopo ed obiettivi dell'associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Tali attività, ed ogni altra che - a giudizio degli organi Statutari - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione, sempre e comunque, di quelle che - per loro natura, intento o dimensione - conferiscono all'Associazione un carattere speculativo o commerciale. In particolare ogni attività di contenuto patrimoniale sarà rigorosamente vincolata al soddisfacimento del fabbisogno economico derivante dal perseguimento dello scopo associativo.";

"Art. 16 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.";

"Art. 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 10 D.lgs. 460/97.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
 - donazioni, lasciti o successioni.
- I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune, nè pretendere quota alcuna. I beni patrimoniali dell'Associazione devono

essere inventariati.";

"Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore.". Dopo breve discussione l'Assemblea dell'Associazione "CECILIA ONLUS" all'unanimità approva e

D E L I B E R A

- di modificare gli articoli 1, 2, 4, 16, 26 e 30 dello statuto sociale nel senso di adeguare la normativa statutaria per l'iscrizione dell'Associazione "CECILIA ONLUS" nell'anagrafe delle onlus.

Il Presidente del Consiglio Direttivo mi consegna lo Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata che, omessane l'ulteriore lettura per espressa dispensa dei comparenti, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore venti e minuti quarantacinque.

Richiesto, Io Notaio ho ricevuto il presente verbale e dello stesso ho dato lettura, in assemblea, ai costituiti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno di tre fogli occupa intere undici facciate e parte della presente.

F.to: Daloiso Gaetano;

F.to: Luana Pellegrino;

F.to: Giulia Pastore;

F.to: Ruggero Ronzulli;

F.to: Aldo Carnicella;

F.to: Ruggiero Piccolo;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE "CECILIA ONLUS"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art.1 - E' costituita con Sede in MARGHERITA DI SAVOIA, l'Associazione di Volontariato denominata "CECILIA ONLUS" in conformità al dettato della Legge 266/91 e della legge regionale Puglia nr.11/1994, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS di diritto (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. Come previsto dall'art.10 comma 1 lett. I) del decreto legislativo 460/97, l'associazione, una volta conseguita l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, utilizzerà l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - L'Associazione "CECILIA ONLUS", più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3 - L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- Assistenza alla persona ed alla famiglia, sin dalla sua formazione, promuovendo lo sviluppo dei valori sociali e morali;
- contribuire alla crescita ed all'affermazione di una cultura rispettosa della persona umana, nella globalità dei fattori che la costituiscono, dal concepimento al termine della sua vita.
- contribuire alla tutela e difesa dei diritti della persona nella sua totalità, in particolare per minori e donne.
- assistenza e sostegno alla persona per superare difficoltà sociali, valoriali e di vita.

Art. 4 - L'associazione realizza i propri scopi attraverso le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- formazione;
- istruzione;
- beneficenza;
- promozione della cultura ed arte;

- tutela dei diritti civili;

curando anche l'edizione di stampe periodiche e non, ed effettuando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

L'Associazione persegue l'interesse generale della comunità alla promozione della persona umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la promozione, cooperazione e organizzazione di servizi socio sanitari e sociali in via prioritaria, ma non esclusiva alla risposta ai bisogni di:

- a) Assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia;
- b) Sostegno alle genitorialità;
- c) Ragazzi o minori con difficoltà familiari, con problemi socio-culturali o facenti parte di categorie svantaggiate;
- d) Tutela del minore;
- e) Attività di mediazione familiare;
- f) Assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti;
- g) Sostegno, assistenza e tutela alle donne vittime di stalking;
- h) Sostegno, assistenza e tutela alle vittime di violenza domestica;
- i) Sostegno, assistenza e tutela ai soggetti con disturbi alimentari;
- j) Persone anziane;
- k) Ragazze madri;
- l) Sostegno, assistenza e consulenza all'affido;
- m) Incontri in luoghi neutri e protetti di relazione;
- n) Assistenza educativa domiciliare ai minori;
- o) Educazione all'intercultura;
- p) Gruppi di auto aiuto.

L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la realizzazione, progettazione, collaborazione e organizzazione di attività socio-sanitarie e socio-culturali attraverso una rilevante e qualificata professionalità specialistica di équipe.

In relazione a ciò l'Associazione può promuovere in proprio o collaborare stabilmente o temporaneamente con terzi:

- attività di formazione, consulenza e ricerca;
- attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione alla popolazione, al fine di renderla consapevole e disponibile ai problemi sociali e quelli verso cui si rivolge l'associazione;
- attività ricreative, culturali e di animazione per le persone assistite;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate ed affermazione dei loro diritti;
- servizi di prevenzione, cura e riabilitazione della persona;
- attività relazionali socio-educative;
- attività di formazione e sostegno socio-psico-pedagogico in merito ad "Affidamento e adozione Familiare" di minori;

- attività di organizzazione e promozione di iniziative a fini sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale ed umana di individui, emarginati a rischio o che abbiano subito violenze (ragazze madri, minori con difficoltà, vittime di violenza domestica, stalking, violenza in genere);

- attività di sostegno socio-psicologico e legale per le famiglie e genitorialità in genere, e per le coppie e famiglie in fase di separazione o divorzio, affinché non si abbiano ripercussioni negative sulla vita dei figli, in particolare minori;

- attività di sostegno socio-psicologico e legale attraverso la mediazione familiare;

- attività di sostegno socio-psicologico e legale verso le vittime di Stalking, violenza domestica, violenza sui minori ed in genere;

- attività di sostegno socio-psicologico e sanitario verso soggetti affetti da disturbi alimentari;

- segretariato sociale;

- organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze per la prevenzione inerente alle attività a cui si rivolge l'Associazione e la loro promozione;

- raccolte fondi, attraverso campagne di vario genere, per il raggiungimento dello scopo ed obiettivi dell'associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Tali attività, ed ogni altra che - a giudizio degli organi Statutari - sia indirizzata al raggiungimento dello scopo associativo, potranno effettuarsi tramite ogni tipo di operazione, con l'esclusione, sempre e comunque, di quelle che - per loro natura, intento o dimensione - conferiscono all'Associazione un carattere speculativo o commerciale. In particolare ogni attività di contenuto patrimoniale sarà rigorosamente vincolata al soddisfacimento del fabbisogno economico derivante dal perseguimento dello scopo associativo.

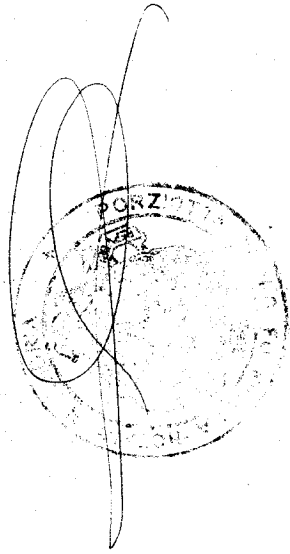
Art. 5 - Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Tutti gli scopi dell'Associazione si intendono svolti e diretti ad arrecare benefici nei confronti dei soggetti indicati dalla legge vigente in materia.

Durata

Art. 6 - L'Associazione, che esclude ogni finalità di lucro, è a durata illimitata.

Soci

Art. 7 - Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e con-



dividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Possono essere soci dell'associazione sia persone fisiche che altri Enti, Associazioni o società interessate agli scopi dell'Associazione e con particolari competenze nell'ambito di intervento dell'Associazione.

Art. 8 - L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può disporsi per un periodo temporaneo. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, in particolare per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Coloro che intendono aderire all'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento, con giudizio insindacabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. Nella domanda si devono indicare nome, cognome, data di nascita, residenza e la dichiarazione esplicita di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di accettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti.

Art. 9 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori;
- b. volontari;
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di

far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Perdita della qualifica di socio

Art. 11 - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per la decadenza e cioè la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per decesso;
- d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per:
 - gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati;
 - mancato versamento della eventuale quota associativa entro i termini previsti;
 - aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e regolamento interno o altri motivi che comportino indegnità;
 - condanne o procedimenti penali;
 - assenza ingiustificata e prolungata per due anni consecutivi da ogni attività dell'associazione e dalle assemblee generali.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla prima assemblea utile. La delibera di esclusione deve contenere le motivazioni che la giustificano. L'esclusione ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione all'interessato. Nei casi innanzi stabiliti non potrà essere richiesta la restituzione dei contributi versati.

Art. 12 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi dell'associazione

Art. 13 - Composizione dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o retribuzione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in re-

lazione alla loro carica, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può essere convocata anche dal presidente oppure su richiesta di 3/5 (tre quinti) dei soci. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente o da un componente della presidenza a ciò delegato.

Art. 15 - L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi del precedente

art. 11;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 20 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 21 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Al Consiglio Direttivo partecipano i Direttori dei vari settori di attività dell'Associazione, senza diritto di voto. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità eventualmente stabilite nel regolamento di amministrazione. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio direttivo:

1. eleggere o revocare un presidente, un vice-presidente, un tesoriere, un segretario;
2. presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio consuntivo da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;

3. predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci;
4. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
5. deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
6. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti tra i soci;
7. attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
8. curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
9. predisporre per l'Assemblea il programma annuale di attività;
10. conferire procure generali e speciali;
11. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
12. proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qualvolta sia necessario ed opportuno e la convocazione è fatta mediante comunicazione scritta e i consiglieri devono essere informati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche per mezzo telegramma e posta elettronica con preavviso di quarantotto ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Art. 22/bis - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto o alzata di mano, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti

riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.23 - Il collegio dei revisori può essere nominato dall'assemblea dei soci ed è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

Art. 24 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'eserci-

zio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidatigli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 26 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 10 D. lgs. 460/97.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

I singoli soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune, nè pretendere quota alcuna. I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati.

Art. 27 - Diritto dei soci al Patrimonio Sociale

Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. E' fatto divieto assoluto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 - Il Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio al

31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.21 - n.2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese dalla maggioranza dei presenti entro il 31 gennaio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 29 - Convenzioni

Le Convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Il Presidente stipula la convenzione e ne decide le modalità di applicazione.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre ONLUS operanti in identico o analogo settore.

Art. 31 - Norma Finale

Per tutto quanto non previsto da presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, in particolare della legge 266/91, della legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia nr.11/1994, e delle loro eventuali variazioni.

Canosa di Puglia, 11 giugno 2013

F.to: Daloiso Gaetano;

F.to: Luana Pellegrino;

F.to: Giulia Pastore;

F.to: Ruggero Ronzulli;

F.to: Aldo Carnicella;

F.to: Ruggiero Piccolo;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

Copia in conformità dell'originale scritto in TRE
fogli, muniti tutti delle prescritte firme, ed Allegat 0
che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio
in ANDRIA per uso CONSENSO
Consta di DICIASSETTE pagine.

12 GIU. 2013 ANDRIA

